

Prot. n. p514\_2014 TE

Roma, 16 dicembre 2014

A TUTTE LE IMPRESE ANIASA  
L O R O   S E D I

Oggetto: Codice Strada - Art. 94, comma 4 bis – Ordinanze di sospensione Circolare Ministero dei Trasporti 10 luglio 2014 – Chiarimenti per le associate

---

In relazione ad articolo apparso sul Sole 24 Ore di domenica scorsa, sono stati evidenziati dubbi interpretativi sulla normativa in argomento.

Come noto con Ordinanze del 28 novembre u.s. il TAR del Lazio, accogliendo le istanze delle aziende ricorrenti, ha sospeso l'efficacia della Circolare del MIT del 10 luglio u.s. per la locazione senza conducente ed ha fissato l'udienza di merito per il 28 maggio 2015.

A seguito di approfondimenti con lo Studio Tonucci & Partners, siamo dell'avviso che l'Ordinanza abbia effetto immediato dall'avvenuto deposito e che **ogni adempimento/obbligo di comunicazione riguardante la fattispecie della locazione senza conducente non sia attualmente vigente.**

Contrariamente a quanto prospettato nell'articolo citato, la norma regolamentare, come è evidente, non è concretamente applicabile in costanza di sospensione delle indicazioni operative del Ministero.

La Circolare continuerà peraltro ad essere applicabile per le fattispecie diverse dalla LSC.

Tale regime applicativo resterà valido fino alla decisione sul merito, fatte salve eventuali impugnazioni delle ordinanze di sospensiva da parte delle PA interessate, da attivare entro il 27 gennaio pv., e le conseguenti decisioni del Consiglio di Stato.

Rileviamo che sulla problematica derivante dalle Ordinanze non si sono ancora espressi né il Ministero dei Trasporti, né il Ministero dell'Interno.

Anche in assenza di indicazioni da parte dei Ministeri, la Circolare del 10 luglio u.s., con riferimento alla LSC, deve intendersi sospesa. In ogni caso, si rappresenta che qualsiasi comportamento e/o indicazione difforme da parte degli enti competenti andrà censurato in ogni sede, in quanto adottato in espressa violazione di un provvedimento proveniente dall'Autorità giurisdizionale.

Ed in particolare, fermo quanto si dirà appresso sulle iniziative giurisdizionali, come concordato con lo Studio Tonucci & Partners, potrà essere intrapresa ogni iniziativa per accertare eventuali responsabilità, anche a titolo di danno erariale, delle PA interessate.

In tale complessiva situazione, attesi gli aspetti giudiziari e legislativi da considerare, riteniamo che **qualsiasi eventuale contestazione, da parte degli organi di polizia stradale sull'inosservanza dell'art. 94, comma 4 bis del C.d.S e/o dell'art. 247 bis del Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. per fattispecie legate al settore della locazione senza conducente, sia illegittima, in quanto priva degli elementi essenziali di applicabilità della norma (regolamentazione dell'obbligo di comunicazione) e soprattutto adottata in evidente elusione di un giudicato.**

In buona sostanza, a seguito delle Ordinanze del TAR, **l'articolo 247 bis del Regolamento del Codice della Strada** (articolo previsto dal DPR n. 198/2012, il regolamento attuativo dell'art. 94, comma 4 bis), in vigore oltretutto dal 7 dicembre 2012, viene a trovarsi in **situazione di totale inapplicabilità per la parte attinente la locazione senza conducente**.

D'altronde, se anche lo stesso MIT, con propria Circolare 6 dicembre 2012, procrastinava la concreta operatività della normativa de quo alla necessaria definizione degli aspetti operativi, risulta arduo sostenerne oggi l'obbligo di relativa osservanza, stante l'avvenuta sospensione.

In tale particolare, segnaliamo che, come concordato con lo Studio Tonucci & Partners:

- in presenza di atti e/o comportamenti difformi rispetto alle Ordinanze del TAR, le ricorrenti potranno valutare di agire in giudizio per l'ottemperanza del pronunciamento cautelare;
- in presenza di sanzioni irrogate in presunta applicazione della circolare per fattispecie legate alla LSC (e.g.: sanzioni ad "aventi causa") i soggetti interessati (ricorrenti e non ricorrenti) potranno agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Qualora le associate venissero a conoscenza della contestazione di tali infrazioni, che, come noto non possono essere elevate nei confronti dell'utilizzatore il veicolo, ovvero di indicazioni da parte di PA locali, invitiamo le associate a prendere immediato contatto con lo Studio Tonucci & Partners (via e-mail agli indirizzi [ispaziani@tonucci.com](mailto:ispaziani@tonucci.com) e [gmule@tonucci.com](mailto:gmule@tonucci.com)) al fine di attivare le più idonee tutele giudiziarie ed amministrative.

Con riserva di successive comunicazioni, inviamo cordiali saluti.

Pietro Teofilatto

